



Oggetto: versamenti con Mod. F24 telematici di importo superiore a € 1.000 – modifiche dal 3 dicembre 2016

Il decreto legge n. 193/2016, in sede di conversione (Legge n. 225) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 2 dicembre 2016, ha abrogato la norma la quale disponeva che i modelli F24 di importo superiore a € 1.000,00 non potevano essere presentati in forma cartacea per il pagamento agli sportelli di banca o posta.

Come noto, a decorrere dal 1° ottobre 2014 è stato introdotto l'obbligo (che permane) di procedere al versamento delle imposte e dei contributi previdenziali esclusivamente per via telematica, laddove nel Mod. F24 vengano effettuate delle compensazioni. Ciò a prescindere dal possesso o meno della partita Iva.

Tale disposizione è stata introdotta dall'articolo 11 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014.

In particolare, la disposizione prevede l'utilizzo:

- dei servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto di compensazioni, il saldo finale sia pari a zero (F24 a zero);
- dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati (ossia banche e poste) nel caso in cui, sempre per effetto di compensazioni, il saldo sia positivo (F24 a debito contenente compensazioni);
- i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (ossia banca o poste), nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro. **Ebbene, quest'ultima disposizione è stata abrogata con decorrenza 3 dicembre 2016.**

In definitiva, sino all'entrata in vigore della legge 225 del 1° dicembre 2016, di conversione del decreto legge n. 193/2016, il pagamento del Modello F24 allo sportello della banca o dell'ufficio postale è stato possibile solo per F24 di importo non superiore a 1.000,00 euro non contenente alcuna compensazione.

La novità introdotta dal comma 31 dell'articolo 7-quater - Disposizioni in materia di semplificazione fiscale" sopprime l'obbligo dell'F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro (articolo 11, comma 2, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66).

Riassumendo a decorrere dal 3 dicembre 2016, la mappa aggiornata delle diverse possibilità è la seguente:

F24 a zero per effetto di compensazioni.	Solo pagamento mediante utilizzo Entratel e Fisco on line.	È possibile rivolgersi al commercialista per il pagamento (Entratel).
F24 con importo a debito ma che contiene comunque compensazioni.	Pagamento mediante Utilizzo di Entratel e Fisco on line, oppure tramite banca e posta via internet.	Il contribuente può anche pagare il Mod. F24 accedendo tramite internet al proprio conto corrente bancario e postale e utilizzare la funzione pagamento Mod. F24. Non è possibile pagare l’F24 agli sportelli.
F24 a debito (senza compensazioni) con importo superiore a € 1.000,00.	Pagamento mediante Utilizzo di Entratel e Fisco on line, oppure tramite banca e posta via internet, oppure cartaceo allo sportello di banca o posta	Il contribuente può anche pagare il Mod. F24 accedendo tramite internet al proprio conto corrente bancario e postale e utilizzare la funzione pagamento Mod. F24. È possibile pagare l’F24 agli sportelli.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti